

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3078 del 02/07/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015, HERA spa. ADOZIONE e RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI SCARICHI ID 6111345 e ID 6111344 DELLA RETE FOGNARIA MISTA DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO ARA0297 MAIANO MONTI, IN COMUNE DI FUSIGNANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3184 del 02/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno due LUGLIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015, **HERA spa**. ADOZIONE e RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI SCARICHI ID 6111345 e ID 6111344 DELLA RETE FOGNARIA MISTA DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO ARA0297 – MAIANO MONTI, IN COMUNE DI FUSIGNANO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

DATO atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per le quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo alla SAC stessa;

CONSIDERATA la DGR 569 del 15/04/2019, in particolare l'Allegato 2 il quale prevede le modalità di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati;

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 30/12/2019 (PG/2019/199084 del 31/12/2019) dalla società **HERA spa** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 in qualità di gestore della rete fognaria mista di acque reflue urbane, non trattate, a servizio dell'agglomerato ARA0297, Maiano Monti, in comune di Fusignano con scarichi in via Maiano Monti 63, fosso stradale del bacino idrografico del Canale Destra Reno, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica di tipo misto (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- DGR n. 569 del 15/04/2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/2016 e approvazione della direttiva per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti di agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 6/2020, emerge che:

- la società HERA spa gestisce in comune di Fusignano, località Maiano Monti, una rete fognaria pubblica di tipo misto a servizio dell'agglomerato ARA0296 Maiano Monti. HERA spa ne chiede l'autorizzazione allo scarico ai sensi della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016, come aggiornata dalla DGR n. 569 del 15/04/2019;
- il sistema fognario dell'agglomerato, di consistenza < 50 AE, comprende due scarichi in fosso stradale, ID 6111345 e ID 6111344, di acque reflue urbane miste non trattate;
- tali scarichi dovranno essere adeguati ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR 1053/2003 entro il 31/12/2030, come stabilito dalla DGR 201/2016, aggiornata dalla DGR 569/2019;
- la società HERA spa ha presentato, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR 201/2016, al SAC di Arpae di Ravenna in data 30/12/2019 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa - prot. HERA spa n. 121302 del 30/12/2019 - acquisita agli atti di Arpae con il n. PG/2019/199084 del 31/12/2019 (pratica Arpae n. 6/2020), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 1. autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi); nella documentazione presentata la società dichiara che la consistenza del sistema di raccolta dell'agglomerato è < 50 AE non produttivi e che nel sistema fognario non sono presenti scolmatori di piena e di emergenza;
 2. valutazione di impatto acustico; l'Azienda attesta nella Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nello scarico non sono presenti sorgenti di rumore significative e quindi che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di Impatto acustico;
- l'istanza presentata in data 30/12/2019 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 13/02/2020 per cui il SAC ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione PG/2020/23348 del 13/02/2020;
- rispetto alle verifiche previste dall'art. 4 del DPR n. 59/2013, non sono risultate necessarie integrazioni documentali ai fini istruttori;

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito al tema dell'impatto acustico (PG/2020/34017 del 02/03/2020), in cui comunica di aver valutato che, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal Responsabile Impianti Fognario-Depurativi in ambito Direzione Acqua di HERA spa, l'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione risulta priva di sorgenti rumorose significative, e conferma la non necessità della valutazione di impatto acustico;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG/2020/77989 del 29/05/2020) in merito alla compatibilità idraulica quantitativa, con riserva di riesaminare il problema

della compatibilità irrigua una volta adeguati gli scarichi ai trattamenti appropriati indicati nella DGR 1053/2003;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore di HERA spa, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di gestione degli scarichi ID 6111345 e ID 6111344 della rete fognaria convogliante acque reflue urbane, a servizio dell'agglomerato ARA0296 Maiano Monti in comune di Fusignano, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà adottata e rilasciata dal SAC ai sensi della 1795 del 31 ottobre 2016;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Laura Avveduti, di ARPAE, SAC di Ravenna;

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di **ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società **HERA spa** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di gestione degli scarichi ID 6111345 e ID 6111344 della rete fognaria di acque reflue urbane** a servizio dell'agglomerato ARA0296 Maiano Monti in comune di Fusignano, di consistenza nominale < 50 AE, fatti salvi i diritti di terzi;

2. di **DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza Arpa SAC di Ravenna;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale;

sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. di **VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **Allegato A)** al presente provvedimento riportante le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;

è altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e smi, nonché ogni eventuale variazione che modifichi sostanzialmente le infrastrutture fognarie che

recapitano nello scarico stesso o determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Rispetto all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, qualora la Società intenda installare nuove sorgenti sonore o modificare o incrementare la potenzialità delle sorgenti, le suddette variazioni sono soggette a nuova documentazione d'impatto acustico;

- 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. di **STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data del presente atto. **Dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016, aggiornata dalla DGR n. 569 del 15/04/2019, in linea con i programmi stabiliti in base alle stesse DGR**;
5. di **PRENDERE ATTO** di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna attraverso il documento prot. Consorzio 5705 del 28/05/2020, in merito alla compatibilità irrigua, dal momento che gli scarichi recapitano in scoli consorziali ad uso promiscuo, che svolgono una funzione sia di scolo delle acque che di vettori irrigui;
6. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
7. di **DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. di **DARE ATTO** che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al gestore, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) e al Servizio Territoriale Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.sa Daniela Ballardini

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione presentata a corredo dell'istanza di AUA da HERA spa - prot. HERA spa n. 121302 del 30/12/2019 - acquisita da questa SAC con PG/2019/199084 del 31/12/2019;

DESCRIZIONE degli scarichi finali, dell'agglomerato e dell'assetto fognario

L'agglomerato ARA0297 Maiano Monti, in Comune di Fusignano, è di consistenza inferiore a 50 AE, valutata del Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII) pari a 30 AE, è servito da pubblica fognatura avente due scarichi finali non trattati: ID 6111345 e ID 6111344.

Entrambi recapitano in acque superficiali, fosso stradale, bacino del Canale Destra Reno e sono localizzati in Comune di Fusignano, località Maiano Monti, via Maiano n. 62.

Nella DGR 569 del 15/04/2019 (Aggiornamento degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati delle reti fognarie ad essi afferenti), l'agglomerato ARA0297 Maiano Monti è inserito nella Tabella 9 dei potenziali agglomerati di consistenza inferiore a 50 AE.

Le modalità e tempistiche di adeguamento dello scarico di che trattasi sono dettate dalla DGR 201/2016 allegato parte integrante, al punto 5 - "Ordine di priorità degli interventi", per cui agli agglomerati con consistenza inferiore a 50 AE è associato un Livello di priorità 3 e al punto 6 - "Realizzazione degli interventi di cui al programma", nel quale per gli interventi con Livello di priorità 3 sono previste le seguenti scadenze:

- **31/12/2024** per la redazione dei progetti definitivi degli interventi;
- **31/12/2030** per la realizzazione degli interventi.

Gli scarichi in oggetto vengono autorizzati in ragione delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR n. 201/2016, come aggiornata dalla DGR 569/2019.

PRESCRIZIONI relative agli scarichi finali dell'agglomerato e all'assetto fognario

1. Dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 201/2016, aggiornata dalla DGR 569/2019 e in linea con i programmi e le tempistiche in esse stabiliti.
2. Qualora si configurino variazioni del numero attuale di abitanti equivalenti, in fase di progettazione degli interventi, e comunque prima dell'allaccio alle reti esistenti di nuovi scarichi, dovrà esserne valutata la sostenibilità rispetto a quanto attualmente autorizzato.
3. Gli scarichi provenienti da insediamenti destinati a civile abitazione e relative pertinenze che recapiteranno nella rete in oggetto, dovranno sempre essere conformi a quanto previsto dalla DGR 1053/2003.
4. Il gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione/manutenzione degli scarichi e della rete fognaria afferente, così da garantire che gli scarichi dell'agglomerato non determinino un abbassamento dei livelli di qualità delle acque superficiali in cui recapitano e, nel caso, dovrà definire un programma di interventi con relative priorità, avendo a riferimento la fattibilità tecnico-economica degli stessi in rapporto ai benefici ambientali.
5. Gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore.
6. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici o malfunzionamenti che modifichino anche provvisoriamente il regime e/o la qualità degli scarichi, ne deve essere data tempestiva comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale competente, indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e/o ristagni di acque reflue nei corpi recettori onde impedire al massimo esalazioni moleste e/o il proliferare di insetti.
8. **Entro 30 giorni** dal rilascio della presente AUA il gestore del servizio idrico integrato, Hera spa, dovrà provvedere alla richiesta di concessione presso il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, secondo quanto previsto nel parere dello stesso Consorzio protocollo 5705 del 28/05/2020 (ns PG/2020/77989 del 29/05/2020), di cui Hera spa è a conoscenza ed in possesso.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.